

TI_GERICHTE 80.2020.67 vom 7. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.67

FR: TI_GERICHTE 80.2020.67 du 7 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2020.67 del 7 settembre 2022

Regeste

Riscossione: restituzione o computo degli acconti d'imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, diversa soluzione per imposta cantonale e federale

Erwägungen

E. 1.1

Sia secondo l'art. 12 LT sia secondo l'art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolubile oppure, limitatamente all'imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all'autorità fiscale, entro trenta giorni dall'intimazione della tassazione.

E. 1.2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l'autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d'imposta. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope legis (Jaques , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l'autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle singole quote d'imposta. Con particolare riferimento all'imposta cantonale, l'art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.

E. 1.3

La ricorrente ha legittimamente richiesto all'autorità di tassazione la ripartizione del debito d'imposta per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015, a seguito della sentenza di divorzio, pronunciata il 4 dicembre 2017 (v. lettera del 30.04.2018 all'att. RS 1RS 1, all. 5; lettera del 14.06.2018 all'att. _____, all. 6). È del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso dei periodi fiscali in discussione i coniugi vivessero ancora in un'unica economia domestica ed adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono solidalmente dell'imposta complessiva “ i coniugi non separati legalmente o di fatto ”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi. Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD prevedono espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. La Circolare AFC no. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD]”, par.

6.2.2) ■ cui rimanda anche la Circolare DDC no. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della famiglia”, n. 1, p. 3) – afferma che “ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD)” (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 13 LIFD, p. 157; Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 212).

E. 1.4

Dal momento che i coniugi non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n. 18 s. ad art. 13 LIFD, p. 214 s.).

E. 2

LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in: RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien, in: AJP 2010 p. 267 ss, in particolare p. 272 s.). In una sentenza del 26 settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso che concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito, che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva competenza cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino era obbligato a rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali dovute dai coniugi, anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati restituiti al marito (sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in: RDAF 2020 II 95 = RF 75/2020 p. 63).

E. 2.1

Nel caso in esame, la ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’_____ degli “acconti versati”, sostenendo che ■ come si evince anche dalla sentenza di divorzio del 4 dicembre 2017, “gli acconti per le imposte 2013, 2014 [e] 2015 già versati integralmente dalla moglie

saranno computati esclusivamente sulla sua parte ”. In altre parole, la ricorrente, che vive separata dal marito a far tempo dal 31 maggio 2016, vorrebbe che gli acconti che ha versato le siano imputati sulla sua quota in ragione di fr. 269.05 per l’IC 2013 e fr. 1’331.■ per l’IFD 2013, fr. 2’346.■ (fr. 782.■ x 3) per l’IC 2014 e fr. 1’497.■ per l’IC 2015 (fr. 499.■ x 3) e non come calcolato dall’ _____ proporzionalmente all’“ imposta cantonale annua complessiva (reddito + sostanza) ” (proporzione per il 2013: IC 52.44% e IFD 52.41% a carico della moglie; per il 2014: 54.2% e per il 2015: 53.98%).

E. 2.2.1

La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il presente ricorso in più sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT no. 80.2013.166 del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT no. 80.2014.187 del 13.11.2014 e più di recente: sentenza CDT no. 80.2019.290/291 del 6.10.2020), ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.

E. 2.2.2

Una prima possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower , Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel , op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in: RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168 bis LT-VS], Giura [art. 177 d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv.

E. 2.2.3

Un’altra opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva. In questa direzione è andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art. 15 cpv. 2 LT-BE, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità fiscale, di

rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente (cfr. al riguardo Langenegger , in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692). Nel Canton Basilea Città, la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote dell'imposta complessiva (§ 202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).

E. 2.2.4

Un'ultima possibilità consiste nell'attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede un'interpretazione estremamente estensiva dell'art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui “ la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti ”; presuppone infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai debiti d'imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower , Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180).

E. 2.3

Come visto, la legge sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a quanto si verifica nell'ambito dell'imposta cantonale, per il fatto che il termine generale di scadenza dell'IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell'Ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta; RS 642.124). Di conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando , ormai vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo fiscale pagano l'IFD, perlomeno in base ad un calcolo provvisorio, solo nella primavera dell'anno successivo. In una sentenza del 18 febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l'imposta federale diretta (sentenza n. 2A.379/2002 = StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). In quel caso, vigente ancora il sistema biennale praenumerando , i coniugi si erano separati l'8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un acconto di fr. 24'668.■. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all'8 febbraio 1996, cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando l'imposta in zero franchi. L'Alta Corte ha confermato la decisione dell'autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l'intera somma al marito, sottolineando che si trattava di un'imposta ancora tassata congiuntamente, per la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento. In dottrina, si sottolinea che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato le diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere disciplinata nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh , op. cit., p. 273 nota 42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007, in: RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2). La Suprema Corte è

tornata ad occuparsi del rimborso degli acconti dell'imposta federale diretta nella sentenza 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 (RF 75/2020 p. 63). Ha ripreso la propria giurisprudenza del 18 febbraio 2003 ed ha ribadito che la soluzione preferibile consiste nel rimborso in proporzione agli elementi imponibili, ma che, se questa soluzione non è praticabile perché la tassazione è nulla, è determinante chi ha versato gli acconti. Poiché nella fattispecie esaminata tutti gli elementi imponibili competevano all'ex marito, il quale aveva peraltro versato tutti gli acconti, la ex moglie non aveva alcun diritto ad alcun rimborso (consid. 4.4). I. Imposta cantonale

E. 3.1

Diversamente dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

E. 3.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71, in particolare: consid. 6d, p. 80; 124 V 271 consid. 2a e consid. 3b/aa, p. 346).

E. 3.3

Nella fattispecie vi è una lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o l'attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso. Dovendo colmare una lacuna propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di conformarsi alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid. 3.4).

E. 3.4

Ora, tornando al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell'autorità giudicante, si evince che i coniugi PI 2/RI 1 si sono separati a far tempo dal 31 maggio 2016 e il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 4 dicembre 2017 (v. incarto n. _____). Al

capitolo “Imposte” della suddetta sentenza si afferma che “ le parti hanno già proceduto a chiedere il riparto dell [e] partite fiscali per intervenuta separazione di fatto. Le parti procederanno altresì a chiedere la ripartizione del carico fiscale per le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ogni coniuge farà fronte personalmente e individualmente al proprio onere fiscale deciso dalla decisione di riparto. Gli acconti per le imposte 2013, 2014, 2015 e 2016 già versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente sulla sua parte ” (v. sentenza di divorzio del 4.12.2017, pto. 4, p. 3).

L’insorgente ha comunicato rispettivamente il 30 aprile 2018 all’RS 1 e il 14 giugno 2018 all’ _____ quanto concordato dagli ex coniugi in merito alla sorte degli acconti versati in costanza di matrimonio, richiedendo “ la ripartizione del carico fiscale per le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015 ” (v. all. 5 e all. 6). Le decisioni di tassazione IC/IFD 2013-2014-2015 relative ai coniugi PI 2/RI 1 sono state notificate il 31 maggio 2018, un mese dopo risp. 14 giorni prima della richiesta di riparto fra marito e moglie formulata dalla ricorrente all’attenzione dell’RS 1 rispettivamente dell’ _____.

Contro le decisioni IC/IFD 2014 e 2015, l’ex marito ha interposto due reclami distinti, risolti il 2 e il 9 agosto 2018 (v. decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015 dopo reclamo). Le decisioni di riparto quote coniugi IC/IFD 2013, IC 2014 e IC 2015 sono state intimare il 16 novembre 2018, mentre le decisioni impugnate sono state notificate il 28 aprile 2020.

E. 3.5

Come visto, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che la soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. A maggior ragione laddove gli (ex) coniugi hanno raggiunto un accordo sottoscritto da entrambi e presentato per tempo all’autorità fiscale. Diversamente da quanto sostenuto dall’ _____ nelle sue osservazioni al ricorso (pto. 10, p. 3), nella fattispecie la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta ope legis, in ragione della separazione avvenuta il 31 maggio 2016 (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, per l’imposta cantonale, l’autorità fiscale ■ se richiesta ■ deve procedere al riparto delle singole quote d’imposta. La ricorrente ha presentato all’RS 1 ■ ancor prima dell’emissione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2013, 2014 e 2015 ■ una richiesta di ripartizione basata sulla convenzione omologata dal Pretore Aggiunto del Distretto di _____ che, liquidando il regime matrimoniale, regolava in modo specifico anche la sorte degli acconti d’imposta versati in costanza di matrimonio, attribuendoli “ esclusivamente ” alla (quota della) moglie (all. 5; all. 4, pto. 4, p. 3). La medesima richiesta era stata inviata anche all’ _____ il 14 giugno 2018 (all. 6). L’ _____ non ha però tenuto conto di quanto stabilito di comune accordo dagli (ex) coniugi, confermato pure nella sentenza di divorzio del 4 dicembre 2017. Considerato che vi è un accordo tra le parti che regola in modo specifico le sorti degli acconti versati durante il periodo in cui erano tassati congiuntamente, l’ _____ avrebbe dovuto conformarvisi. Le decisioni cantonali impugnate così come allestite dall’ _____ non possono essere tutelate e devono pertanto essere annullate. Gli atti sono retrocessi all’RS 1 che, con il supporto dell’ _____, notificherà alla ricorrente dei nuovi conguagli del dovuto IC 2013, IC 2014 e IC 2015, computando gli acconti già pagati nella misura da lei richiesta. Anche gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto della corretta ripartizione degli acconti. II. Imposta federale diretta

E. 4.1

Come visto, la separazione dei coniugi PI 2/RI 1 è avvenuta il 31 maggio 2016. La decisione di tassazione IFD 2013 è stata notificata il 31 maggio 2018, mentre il riparto quote coniugi dopo reclamo relativo all'imposta federale diretta 2013 è stato notificato il 28 aprile 2020.

E. 4.2

Per l'imposta federale diretta, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva (art. 13 cpv. 1, prima frase LIFD). La responsabilità solidale si estende all'intero ammontare d'imposta dovuto dai coniugi: per la sua riscossione, di principio l'autorità fiscale può scegliere liberamente a quale coniuge rivolgersi (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 153 s. e giurisprudenza ivi citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 136; Jaques, in: Aubry/Girardin [a cura di], op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 212). La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 13 cpv. 2 LIFD). Per quanto riguarda la questione a chi debbano essere restituiti eventuali acconti, la LIFD è silente. Il Tribunale federale propende per la soluzione che consiste nel rimborso degli acconti dell'imposta federale diretta in proporzione agli elementi imponibili di ciascun ex coniuge (v. sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 in: RF 75/2020 p. 63; v. supra, consid. 2.3).

E. 4.3

Tornando al caso in disamina, per il riparto fra marito e moglie dell'IFD 2013, l'_____ ha stabilito le quote a carico del marito e della moglie rispettivamente in 47.59% e 52.41%. Il debito d'imposta IFD 2013 di fr. 386.■ è stato conseguentemente ripartito in fr. 175.15 dovuti dal marito e in fr. 192.85 dovuti dalla moglie. Gli acconti totali versati in costanza di matrimonio ammontano a fr. 1'331.■. Questi ultimi, diminuiti degli interessi remuneratori calcolati fino al 14 agosto 2018 (fr. 117.■ totali), portano ad una restituzione dell'IFD pari a fr. 514.05 al marito e fr. 565.95 alla moglie. Come visto, solo se la tassazione IFD 2013 fosse stata nulla, allora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ci si sarebbe potuti discostare da una ripartizione per quote di fattori imponibili e rimborsare alla ricorrente gli acconti pagati. Tuttavia, nella fattispecie, la tassazione IFD 2013 non è pari a zero: la restituzione degli acconti da parte dell'_____, nonostante siano stati pagati dalla ricorrente, deve avvenire in proporzione ai fattori di reddito imponibili di ciascun (ex) coniuge. La decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata. Su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.

E. 5

Di conseguenza, per l'imposta cantonale il ricorso è accolto. Le decisioni di riparto tra marito e moglie IC 2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo intimate il 28 aprile 2020 sono annullate e gli atti sono trasmessi all'RS 1RS 1RS 1 perché proceda ad una nuova ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi. Per l'imposta federale diretta, il ricorso contro la decisione di riparto tra marito e moglie IFD 2013 dopo reclamo intimata il 28 aprile 2020 è invece respinto. Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente in ragione di un terzo. Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 144 LIFD e l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di imposta cantonale è accolto. § Di conseguenza, le decisioni di riparto dell'imposta dovuta tra marito e moglie IC 2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo, intimate il 28 aprile

2020, sono annullate e gli atti sono retrocessi RS 1 perché proceda ad una nuova ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi. 1.2. Il ricorso in materia di imposta federale 2013 è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.■ b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.■ per un totale di fr. 600.■ sono a carico della ricorrente in ragione di un terzo (fr. 200.-). 3. Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili pari a fr. 200.■. 4. Contro il presente giudizio è dato ric Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.